



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XIII - n. 1-2018  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*

*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

“protagonista” nel panorama del dibattito culturale della scienza giuridica» (pp.53-54), soprattutto è diverso il metodo di Fedele rispetto a quello di Giacchi.

Nella seconda parte di quest'opera, definita dall'Autore «Il “cantiere della scienza canonistica del Novecento italiano» (p.101), troviamo una analitica ricostruzione dell'avventura scientifica di un periodico: l'*Archivio di Diritto ecclesiastico*, che fu attivo dal 1939 al 1943 e che nel 1942 assunse la dicitura di *Rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione di diritto ecclesiastico e canonico* (cfr. pp.279-281). Si tratta di un sottotitolo che specifica «i tre canali conoscitivi – dottrina, giurisprudenza e legislazione – per i cui tramiti il diritto canonico e il diritto ecclesiastico possono essere compresi e apprezzati, nelle diverse espressioni, dai cultori delle altre scienze giuridiche» (p.279).

Il “progetto” del periodico «consisteva nel valorizzare il dibattito scientifico della dottrina intorno al diritto canonico», mentre il “programma” «si sostanziava nel promuovere il confronto fra il diritto canonico e le altre scienze giuridiche» (p.104).

La rivista ebbe una durata piuttosto breve – soprattutto condizionata dalle contingenze belliche – ma risulta ugualmente importante e meritevole di essere studiata per l'incidenza scientifica e per il periodo storico (a dieci anni dalla Conciliazione) in cui sorse, una stagione vivace per la nostra disciplina e ricco fermenti di studi e di ricerche. Fu soprattutto il Concordato del 1929, molto più del Trattato, a collocare il diritto ecclesiastico nel contesto del diritto positivo, inserendolo nelle discipline fondamentali per la formazione del giurista e facendogli superare l'orientamento laicista e anticlericale fino ad allora prevalente nel pensiero degli studiosi che operarono tra Otto e Novecento.

Inoltre la nuova pubblicazione fu palestra di incontro e spesso anche di

confronto polemico tra canonisti, specialmente sul metodo di studio del diritto canonico. In effetti con la codificazione il diritto della Chiesa accetta quanto del positivismo è insito nel processo di codificazione, facendo cadere la preclusione esistente tra gli storici del diritto romano e di quello medioevale per la conoscenza del diritto della Chiesa. Quindi è proprio il Codice del 1917 che renderà fecondo il collegamento tra canonisti e cultori delle altre scienze giuridiche; un interesse per la dimensione culturale del diritto canonico che oggi l'attuale pontificato sta demolendo.

In conclusione, a quanto sopra aggiungo soltanto che, dopo «aver tratteggiato le principali linee di pensiero di tre grandi protagonisti della scienza canonistica novecentesca», il proposito del ricercatore è stato quello di provare «a verificare in che modo la sollecitazione scientifica da essi provocata si sia innestata all'interno delle pagine di una rivista la cui durata temporale è inversamente proporzionale alla “traccia” culturale che è stata in grado di lasciare» (p.103).

**Giovanni B. Varnier**

ROGER WILLIAMS, *La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza (1644)*, a cura di MASSIMO RUBBOLI, Edizioni GBU, Chieti, 2017 (Collana “Orizzonti del Pensiero cristiano” 6), XLIV, pp.339

Nel 1994 l'editore Giappichelli di Torino diede alle stampe, nella collana “Classici sulla libertà religiosa” diretta da Mario Tedeschi, il volume di Sergio Ferlito dal titolo: *Separazione fra Stato e Chiesa e libertà religiosa nel pensiero di Roger Williams*. Si tratta della versione italiana (contenente non una selezione ragionata ma l'opera completa) del *Bloudy Tenent of Persecution for Cause of Conscience*; versione preceduta da un

ampio inquadramento e condotta sull'edizione critica pubblicata a Londra nel 1848. Esaurito quel testo la traduzione è stata ripresa nel volume in recensione, curato da Massimo Rubboli e che si avvale di una postfazione di Mario Micheletti.

In tal modo l'opera del teologo e pastore Williams, vissuto tra il Vecchio (dove nacque nel 1603) e il Nuovo Mondo (dove morì nel 1683), viene ripresentata con il titolo in italiano: *La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza discussa in dialogo fra Verità e Pace che, in tenero affetto, presentano all'Alta Corte del Parlamento, come risultato del loro discorso, fra altri passaggi, questi, del più alto interesse*. Ed è proprio la ricchezza di quel pensiero che consente che esso sia studiato e valutato da diversi piani di indagine.

Come sappiamo l'autore manifesta posizioni tali da essere qualificato come uno dei più coraggiosi sostenitori della libertà religiosa e di coscienza, e, in particolare, presentata (in forma di dialogo) i termini della controversia con le autorità religiose della Nuova Inghilterra, sul tema della libertà di coscienza e, principalmente, sui problemi connessi al rapporto tra Stato e Chiesa.

A questo, che rappresenta il nucleo del suo pensiero politico-religioso, è unito l'impegno per il riconoscimento dei diritti dei nativi americani nel mondo anglosassone transatlantico del Seicento: è un intervenendo contro l'occupazione delle terre degli indiani, occupazioni (definite come peccato di usurpazione ingiusta di proprietà altrui) che trovarono il loro fondamento nelle concessioni regie (in base alla dottrina legale del *vacuum domicilium* o *terra nullius*), per cui gli europei erano legittimati ad appropriarsi delle terre dei nativi con l'asserzione che non fossero occupate o non adeguatamente sfruttate.

Tutti questi obiettivi implicano non

solo la separazione dello Stato dalle Chiese, ma anche la presa d'atto del fatto che, anziché continuare a difendere i principi del Vecchio Mondo, Roger Williams insieme a pochi altri come lui, scelse di lottare per creare una società ispirata ai principi della libertà di coscienza e della convivenza pacifica basata sul rispetto reciproco. Per perseguire questo intento e cercare di realizzare il tentativo di "creare una società fondata sulla legge del Signore", nel 1630 lasciò Londra e nel 1631 si stabilì nella colonia del Massachusetts, dove espresse l'opinione che le Chiese locali avrebbero dovuto separarsi dalla Chiesa d'Inghilterra.

Ricordiamo che con l'Atto di supremazia del 1534 il sovrano d'Inghilterra si auto proclamò capo supremo della Chiesa anglicana (*established Church*) e ciò ebbe come conseguenza che il dissenso religioso non rivestisse soltanto una valenza nell'ambito ecclesiale, ma venne considerato un grave reato, capace di avere risvolti anche sul piano sociale e politico.

Entrato pertanto in polemica con le posizioni ufficiali delle gerarchie ecclesiastiche, nell'estate del 1644 durante un viaggio a Londra (dove si era recato per difendere i diritti della colonia americana) pubblicò anonimamente lo scritto di cui sopra, in forma di dialogo fra Verità e Pace.

Tale dialogo si apre con tre prefazioni: nella prima si dichiara che la tolleranza deve essere superata dalla libertà, estesa a tutti senza condizioni; nella seconda si afferma che la violenza spirituale è molto più grave della violenza fisica; nella terza si ricorda che la fede cristiana è un bene troppo prezioso per forzare qualcuno a credere tutto quanto crede la Chiesa. Proseguendo poi la lettura ciò che risalta in primo piano è il contributo recato da questo scritto allo sviluppo teorico di quel sistema di rapporti tra Stato e Chiesa, che ha

come fondamento l'asserzione che la comunità civile e la comunità spirituale non sono incompatibili e possono quindi coesistere, benché indipendenti l'una dall'altra: una valutazione che ha prodotto un enunciato di grande rilievo, che sarà successivamente codificato nel primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America e che, ancora oggi, costituisce un modello di separatismo non laicista.

Tuttavia si tratta di un passaggio tutt'altro che scontato perché, dopo la Riforma, circolarono nell'Europa del XVII secolo una quantità di scritti che presentavano una serie di argomenti a favore o contro la tolleranza religiosa; questo perché non tutti i movimenti di pensiero allora presenti furono a favore della libertà religiosa. Ad esempio ci fu chi sostenne che i magistrati devono reprimere con la pena di morte i dissenzienti per motivi religiosi, mentre altri affermavano che Dio non ha mai nominato i magistrati come difensori della fede cristiana e che le armi spirituali sono efficaci soltanto in questioni spirituali; inoltre i ministri di Dio non devono incitare i governanti a perseguire gli anticristiani e neppure possono infliggere pene, o tollerare che siano inflitte, a causa di delitti contro la fede.

Siamo quindi in presenza dell'affermarsi dell'idea di libertà religiosa, considerata come fondamento di tutte le libertà, e tale diritto risulta così strettamente connesso agli altri diritti fondamentali, che si può sostenere che il rispetto della libertà di religione è un elemento rilevante per l'osservanza di diritti fondamentali. L'espansione dei diritti della personalità assegna centralità al soggetto, così da ampliarne la tutela delle garanzie, anche a discapito della sua dimensione collettiva. Da ciò consegue che l'attenzione per la libertà delle confessioni religiose si può esercitare solo nella sfera privata; ciò in base al principio giacobino dello Stato come primo etico e unico ordinamento in

cui la nazione deve identificarsi. Siamo così alla svolta decisiva: lo Stato agisce nella sfera pubblica e le Chiese in quella privata e questa è la sola possibilità per consentire ad esse di essere libere all'interno dello Stato.

Al contrario per Roger Williams una vera religione non può reggersi con le armi civili perché avere una certezza non implica il diritto di imporla e perché la condizione è diversa da quella religiosa, mentre una religione nazionale che sia imposta come pure una guerra civile di religione sono i più grandi ostacoli alla conversione degli uomini. Inoltre, la spada civile e quella spirituale non possono essere gestite dalla stessa persona e, anzi, il danno provocato dalla spada civile in questioni dell'anima rende il magistrato temporale colpevole di tutti i mali che egli intende sopprimere. Dunque la coscienza non deve essere ostacolata nel proprio culto né essere costretta a seguirne un altro e nessun uomo deve essere indotto a praticare un culto e a mantenerlo contro la sua coscienza. Da ciò deriva che la libertà di religione e di coscienza deve essere garantita a tutti gli esseri umani, mentre il male è sempre tale, ma qualche volta la sua tolleranza può essere un bene, perché la costrizione delle coscienze è un furto dell'anima e la Chiesa persecutrice non può definirsi cristiana.

Come osserva Massimo Rubboli: "dobbiamo ricordare che quella di Roger Williams "non fu soltanto un'elaborazione teorica del principio di pieno rispetto delle differenze razziali, culturali e religiose ma anche la creazione di una società civile nella quale questo principio potesse essere applicato e vissuto" (p. XLIV).

In un contesto di profonda religiosità fondata su di una incrollabile fede nelle scritture, Roger Williams rappresentò la linea individualista, libertaria e razionalista della cultura americana. Abbracciò il credo battista e protesse i dissenzienti,

attaccando il congregazionismo teocratico denunciando l'intromissione dei governi nelle questioni religiose e definendo lo Stato una istituzione puramente laica e riaffermò le idee separatiste, contribuendo a gettare le basi della società statunitense, laica, democratica e tollerante, fondata sulla distinzione tra potere religioso e potere politico, tanto da essere considerato alla base del separatismo statunitense. Negli USA, però, la lotta contro le differenze religiose si è trasformata in lotta contro la schiavitù e quindi contro le differenze di colore. Successivamente sono state superate anche le differenze di genere ma tutto questo non ha portato alla lotta per l'abbattimento delle differenze sociali dovute al censo.

Se il diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa è accolto dalle moderne costituzioni del mondo occidentale tra i principi fondamentali, ciò si deve al fatto che tale riconoscimento fu il punto di arrivo di un articolato percorso che ha come momento di svolta anche le affermazioni secondo il quale la dottrina delle persecuzioni per causa di coscienza è palesemente contraria alla volontà di Cristo.

Oggi la libertà religiosa occupa ampi spazi negli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali e, in quanto libertà fondamentale, è annoverata tra i diritti naturali dell'individuo, anche se la tutela normativa risulta diversa e, nonostante la proliferazione dei diritti umani, la lotta per la libertà religiosa non è ancora conclusa, perché deve comprendere anche il diritto di cambiare religione, senza per questo cadere nel delitto di apostasia.

**Giovanni B. Varnier**

Giancarlo Anello, *Teologia linguistica e diritto laico*, Edizioni Mimesis, Milano-Udine, 2015, pp. 219

“Il nesso tra religione e linguaggio è ancestrale e profondissimo. Il linguaggio e la sua imminente sacralità costituiscono il nucleo centrale della tradizione religiosa, sia nella primordiale forma di rivelazione orale, sia nella trasposizione o redazione scritta in compilazioni, lettere e libri canonici” (p.7). Questo l'incipit del bel volume di Giancarlo Anello, che costituisce un importante tentativo di ricomposizione del rapporto tra la religione e la società contemporanea, caratterizzata dall'avvento della multi-religiosità associata alla multiculturalità, che in qualche modo costituiscono una crisi della modernità politica e giuridica.

Il libro si snoda attraverso quattro ambiti d'indagine, contenuti nei quattro capitoli in cui è suddiviso il lavoro.

Il primo è incentrato su uno studio fenomenologico della religione nella società multiculturale, che muove però dall'analisi del rapporto tra la soggettività giuridica 'moderna' e la religione, ed in particolare sul concetto di libertà religiosa come libertà giuridica, che mette in luce i limiti in qualche modo dell'approccio 'moderno' al fenomeno religioso, riguardato essenzialmente come fenomeno istituzionalizzato e separato dall'ambito della politica e del diritto, piuttosto che invece come fenomeno collegato alla “cultura individuale e intesa come esperienza cognitiva e personale in grado di riflettersi sull'interpretazione dei diritti e dei doveri insiti nei cataloghi dei diritti umani, fondamentali, civili e penali dei vari ordinamenti” (p.20).

La tesi è che la modernità, culminata nel grande evento rivoluzionario francese, ha in qualche modo relegato la religione nella sfera “confessionale” e fideistica, ignorando la caratura antropologica della stessa. Ciò è avvenuto